



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 178 del 08-10-2019

Oggetto:	COSTITUZIONE FONDO RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2019. RIPARTIZIONE ED UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE. APPROVAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA ANNO 2019.
----------	---

L'anno **duemiladiciannove**, addì **otto**, alle ore **18:30** del mese di **ottobre**, nella sala delle adunanze della Sede Comunale suddetta, in seguito a regolare comunicazione, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone dei signori:

CARTA GIUSEPPE	SINDACO	P
CORRADINO GIUSEPPE	VICE SINDACO	A
MILITTI GIUSEPPE	ASSESSORE ANZIANO	P
COCO VINCENZO	ASSESSORE	P
Liseo Angelita	ASSESSORE	P

Risultano presenti n. **4** e assenti n. **1**.

Assume la presidenza il SINDACO **CARTA GIUSEPPE**, partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune **Dott. Cunsolo Carmelo**, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del D.L.vo del 18/08/2000, n. 267 si attesta la copertura finanziaria della spesa.

IMPEGNO N.

Dirigente Uffici Finanziari
F.to *****

Data *****

La Responsabile del I Settore, Dott.ssa Castro Natalina, avanza, alla Giunta Municipale, la seguente proposta di deliberazione, avente oggetto:

COSTITUZIONE FONDO RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2019. RIPARTIZIONE ED UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE. APPROVAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA ANNO 2019.

PREMESSO che l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare i commi 3 bis e 3 quinquies, disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli enti locali;

RILEVATO che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

CHE, rispettivamente, gli artt. 67 e 68 del suddetto C.C.N.L. prescrivono le nuove disposizioni in materia di costituzione del Fondo Risorse Decentrate, relativamente alle risorse stabili e variabili ed alla loro destinazione ed utilizzo;

CHE:

-il comma 1 dell' art. 67 ha stabilito che: *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004omissis....”* ;

- il comma 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano, quale parte stabile del fondo, l'importo di cui al comma 1;

- il comma 3 del predetto articolo indica le risorse che continuano ad alimentare il fondo con importi variabili di anno in anno;

RILEVATO che l'art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010 ha fissato, per il triennio 2011/2013, l'importo del fondo risorse decentrate nella misura massima di quanto previsto per l'anno 2010, con il vincolo della diminuzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

CHE la Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) con l'art.1, comma 456, ha apportato modifiche al citato 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, in Legge n. 122/2010, ed ha stabilito che: *“A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*;

CHE per l'anno 2015, gli enti, per costituire il fondo risorse decentrate, dovevano osservare il disposto dell' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 147/2013;

CHE l'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha previsto che: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ..., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ..., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

CHE, altresì, per il Fondo risorse decentrate anno 2016 è intervenuta la Circolare RGS n. 13/2016 che ha optato per la "Decurtazione permanente ex art. 1, co. 456 della Legge n. 147/2013" (in luogo delle decurtazioni previste dall' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010);

CHE pertanto, a seguito anche di quanto stabilito dal surrichiamato co. 236 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), la disciplina della costituzione del fondo 2016 è rimasta, in buona sostanza, uguale a quella contenuta nell' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010; gli unici cambiamenti rispetto a tale normativa sono stati i seguenti:

- l'anno di riferimento per il controllo dell'importo del fondo da non superare non era più l'anno 2010 ma l'anno 2015;
- la riduzione del fondo non era più soltanto rapportata alla riduzione del personale in servizio ma era possibile tener conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente in materia di personale.

CHE, infine, il disposto di cui all'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017 ha stabilito che: *“Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;*

CONSIDERATO che anche per l'anno 2018 e successivi, l'entrata in vigore del D.Lgs. n.75/2017, cosiddetta "Riforma Madia della Pubblica Amministrazione", ha fissato un nuovo metodo, a regime, per la corretta costituzione dei fondi, sia per il personale dirigente che non dirigente, stabilendo nell'importo calcolato nell'anno 2016 il limite “invalidabile” per la costituzione del fondo stesso, quantificato in € 319.201,17;

PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

ATTESO che con determina dirigenziale n. 73 del 13/04/2016 – R.G. n. 325 e successive di modifica n. 316 del 04/10/2016 – R.G. n. 1672 , n. 421 del 21/12/2016 R.G. n. 2162, si è provveduto alla costituzione del fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Parte stabile – anno 2016.

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 440 del 13/11/2017 – R.G. n. 1980 si è provveduto alla ricostituzione del Fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2016 per un totale complessivo di € **319.201,17**, che rientra nel vincolo di cui all'art. 1, c. 236 della L. 208/2015, il cui ammontare è calcolato in € 319.728,64, giusta riduzione percentuale proporzionale applicata dell'1,90% sull'ammontare del fondo 2015 di € 325.921,14;

CHE, per l'anno 2016, giusta deliberazione di G.M. n. 313 del 28/12/2017, il Fondo Risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, risulta pari ad € **319.201,17** di cui € 293.391,32 per risorse stabili, costituite e ridotte giusto atto Dirigenziale n. 421 del 21/12/2016 - R.G. n. 2162, ed € 27.594,32 per risorse variabili complessivi, di cui € 25.809,85 soggette al limite del tetto del salario accessorio ed € 1.784,47 non soggette al limite;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 421 del 21/12/2016 – R.G. n.2162 si è provveduto, tra l'altro, alla contestuale costituzione, in via provvisoria, del Fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – Anno 2017 – Parte stabile”, in complessivi €**301.871,64**, ricondotto ad € **296.981,32** per effetto della riduzione preventiva calcolata sulla diminuzione del personale in servizio;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 472 del 24/11/2017 – R.G. n. 2099, si è provveduto, a modifica delle determinazioni dir. nn. 421/2016 – R.G. n. 2162 e 444/2016 – R.G. 2250, alla costituzione, per l'anno 2017, in € **319.201,17** del Fondo per le risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività , di cui €301.871,64 quale Parte stabile ed € 17.329,53 quale Parte variabile anziché in complessivi €33.078,99, nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il

medesimo anno, con conseguente riduzione proporzionale dell'ammontare di ciascuna voce di salario prevista, come da prospetti allegati al medesimo atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, per l'anno 2018, con Determina Dirigenziale n.230 del 14/05/2018 del I Settore – R.G. n. 1175 si è provveduto alla costituzione in via provvisoria, secondo le modalità di determinazione delle risorse decentrate definite dagli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali siglato il 22/01/2004, nelle more dell'applicazione della nuova disciplina di cui al C.C.N.L. del 21/05/2018, del Fondo risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività- Parte stabile”, quantificata in **€ 301.871,64**;

CHE, con Determina Dirigenziale n. 460 del 27/11/2018 –n. 2816 R.G. avente ad oggetto “Costituzione Fondo risorse Decentrate stabili ex art. 67 commi 1 e 2 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, a modifica ed integrazione della D.D. n. 230 del 14/05/2008 del I Settore – R.G. n. 1175, per l'anno 2018 si è provveduto alla costituzione del Fondo risorse decentrate stabili ex art. 67 commi 1 e 2 del C.C.N.L. 21/05/2018 in complessivi **€ 319.360,01**, di cui **€ 301.871,64** soggette al rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente determinato per l'anno 2016 ed **€ 17.488,37** non assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti come da dichiarazione congiunta n.5 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali 21/05/2018;

CHE, infine, con Determina Dirigenziale n. 489 del 18/12/2018 –n. 3054 R.G., si è provveduto alla costituzione del Fondo risorse Decentrate variabili ex art. 67 comma 3 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018 e costituzione complessiva del fondo risorse decentrate ex art. 67, commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 per un ammontare complessivo di **€ 355.628,18** di cui **€ 319.201,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per l'anno ed **€ 36.427,01** per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2 D.lgs. n. 75 del 2017;

DATO ATTO inoltre che alla superiore somma, ai fini dell'utilizzo, sono state aggiunte risorse stabili residue anno 2017 rese disponibili ed assegnate quale risorse variabili all'anno 2018, pari ad €14.100,00, già impegnate nel bilancio di previsione per il 2017, con imputazione all'ex cap. 2846 – in conto impegno n. 98/2017 sub.03;

ATTESO che, per l'anno 2019, il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è calcolato in **€ 319.201,17**, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2 - del decreto legislativo n. 75/2017, che ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (riduzione del fondo in proporzione alla eventuale cessazione del personale in servizio), lasciando inalterato il solo limite al valore complessivo del fondo (corrispondente valore del 2016);

RICHIAMATO l'art. 67 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 avente ad oggetto “Fondo risorse decentrate: costituzione” e più precisamente i commi 1 e 2;

RICHIAMATA, altresì, la dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo C.C.N.L. che testualmente recita: “In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”;

VISTA la delibera n. 19 del 18/10/2018 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite, che per dirimere il contrasto interpretativo venutosi a creare tra diverse sezioni, si è pronunciata enunciando il seguente principio: “*Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017*”;

DATO ATTO che, per l'anno 2019, giusta D.D. n. 93 del 06/05/2019 del I Settore – R.G. n. 840 è stato costituito il Fondo risorse decentrate aventi carattere di stabilità ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2 del C.C.N.L. 21/05/2018, in **€ 319.538,52** di cui **€ 302.067,55**, soggette al rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento

accessorio del personale dipendente determinato per l'anno 2016 ed € **17.470,97** non assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti come da dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali 21/05/2018;

CONSIDERATO che al fine di provvedere alla costituzione del fondo risorse decentrate - parte variabile - ex art. 67 comma 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, previste nel Bilancio 2019, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di limitazione della spesa prevista per il salario accessorio, è stata inviata apposita comunicazione prot. n.9043 del 19/04/2019 di richiesta trasmissione specifiche comunicazioni settoriali inerente le voci e le relative poste finanziarie di salario accessorio del personale dipendente da prevedere tra le voci decentrate variabili per il corrente anno;

RICHIAMATE le comunicazioni di riscontro pervenute in merito alle risorse variabili dell'anno 2019, giusta nota trasmessa dal Responsabile del I Settore prot. n. 9438 del 29/04/2019, nota del Responsabile del III Settore P.M. prot. n. 9586 del 30/04/2019, nota del Responsabile del VI Settore prot. n.9645 del 30/04/2019 e successiva prot. n. 9947 del 06/05/2019, nota del Responsabile del VII Settore prot. n. 9632 del 30/04/2019;

PRESA ATTO della deliberazione n.6/SEZAUT/2018/QMIG del 10/04/2018, con la quale la Corte dei Conti, Sez. Autonomie, pronunciandosi sulle questioni di massima poste dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n. 9/2018/QMIG e dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 40/2018/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: *“Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”*;

PRESA ATTO altresì della deliberazione della Corte dei Conti Puglia n. 140/PAR/2018 dello scorso 28 settembre 2018, con la quale la Corte ha precisato che le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria non risultano espressamente richiamate dall'attuale elencazione tassativa e pertanto deve escludersi la possibilità di procedere all'incentivazione, per funzioni tecniche, di tali attività;

RICHIAMATE, pertanto, le disposizioni legislative e contrattuali di settore ed i principi riguardanti gli oneri derivanti dall'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche e di computo della spesa per il personale ai fini della verifica del rispetto del tetto di contenimento della stessa e dei limiti di trattamento accessorio;

DATO ATTO che il Fondo risorse finanziarie decentrate di cui all'art. 67, comma 3 C.C.N.L. 21/05/2018 per l'anno 2019, è quantificato in complessivi € **103.896,19**, di cui € **11.320,75** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € **92.575,44** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017;

DATO ATTO pertanto che, per l'anno 2019, giusta D.D. n. 93 del 06/05/2019 del I Settore – R.G. n. 840 è stato altresì costituito il Fondo risorse decentrate parte variabile - ex art. 67 comma 3 del C.C.N.L. sottoscritto in data 21/05/2018, in complessivi € **103.896,19**, quantificate nel rispetto delle normative vigenti e delle deliberazioni rese dagli organi con funzioni giurisdizionali e amministrative di controllo contabile, di cui € **11.320,75** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € **92.575,44** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, giusti impegni ed imputazioni delle spese nei relativi interventi e capitoli del Bilancio di competenza 2019, disposti da parte di ciascuno dei Responsabili di Settore in relazione alle risorse specificatamente assegnate;

DATO ATTO, infine, che il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, per l'anno 2019, è costituito complessivamente in € **423.434,71** di cui € **313.388,30** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € **110.046,41** risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs.

n. 75 del 2017, come da prospetto “Allegato A” alla D.D. n. 840/2019, che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili e risorse variabili);

RILEVATA la possibilità di riservarsi la facoltà di rideterminare il Fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 anno 2019, in applicazione di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionale preposti;

DATO ATTO che in data 14/05/2019 è stata richiesta la certificazione ai fini della costituzione al Collegio dei Revisori dei Conti;

DATO ATTO, altresì, che in data 26/05/2019 è stata acquisita la suddetta certificazione dell’Organo di controllo interno, incamerata al prot. n. 11623 del 27/05/2019;

CHE con delibera di G.M. n. 86 dell’11/06/19 sono state approvate le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa annualità 2019;

CHE in data 29/07/2019, con nota prot. n. 16295 i rappresentanti R.S.U. hanno trasmesso propria proposta di destinazione ed l’utilizzo delle risorse 2019;

CHE, infine, a seguito ultimo incontro di contrattazione, le parti giusto verbale di Delegazione Trattante del 05/09/2019 si sono accordate in merito all’utilizzo complessivo delle risorse stabili e variabili, in applicazione del CCNL 21/05/2018, approvando all’unanimità la destinazione totale delle risorse, così come proposto dalla parte sindacale con la suddetta nota a modifica di quanto contenuto nella proposta datoriale di cui alla direttiva della delibera di G.M. n.86 del 11/06/2019, stabilendo altresì che ogni eventuale economia di spesa verificatesi a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo così definite, venga destinata, proporzionalmente, alla voce di performance organizzativa 60% e individuale 40%;

CHE in data 17/09/2019, con nota prot. n. 19398, si è provveduto a richiedere al Collegio dei Revisori dei Conti la prevista certificazione in ordine alla destinazione ed utilizzo risorse del Fondo Risorse finanziarie decentrate anno 2019;

CHE, il Collegio dei Revisori dei Conti, con prot. n. 20651 dell’01/10/2019 ha trasmesso parere favorevole su “Destinazione ed utilizzo risorse del Fondo Risorse finanziarie decentrate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non dirigente – risorse stabili e variabili per l’anno 2019 – complessivamente pari ad **€ 423.434,71** e precisamente:

- **€ 319.538,52** risorse stabili di cui € 302.067,55 soggette al rispetto dell’art. 23, comma 2 D.Lgs. n.75/2017 ed € 17.470,97 non soggetti ai limiti di crescita dei Fondi come da dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L.;

- **€ 103.896,19** variabili di cui € 11.320,75 soggette al limite ed € 92.575,44 non soggette al limite;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 25 del 18/04/2019, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e documenti allegati;

RITENUTO, necessario, proporre all’Amministrazione di prendere atto del Fondo risorse decentrate costituito per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 e di approvare la ripartizione ed utilizzo complessivo delle risorse del Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – parte stabile e parte variabile in **€ 423.434,71** di cui **€ 313.338,30** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€ 110.046,41** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto “Allegato A e B ” che indica le voci di costituzione e di utilizzo del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili e risorse variabili);

RITENUTO altresì di proporre di approvare il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di Melilli - Annualità economica dell’anno 2019 di cui al Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – parte stabile e parte variabile di cui all’art. 67 commi 1 e 2 e art. 68 del C.C.N.L. 21/05/2018 sopra indicato;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 150/2009;
VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. Comparto Regioni – Enti Locali;
Tutto ciò premesso;

P R O P O N E

La premessa narrativa è parte integrante del presente atto.

PRENDERE ATTO del Fondo risorse decentrate costituito per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 e DI APPROVARE la ripartizione ed utilizzo complessivo delle risorse del Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – parte stabile e parte variabile in € **423.434,71** di cui €**313.388,30** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € **110.046,41** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto “Allegato A e B ” che indica le voci di costituzione e di utilizzo del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili e risorse variabili;

DI DESTINARE alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2019, in ragione delle risorse finanziarie quantificate in complessivi in €**423.434,71** di cui € **313.388,30** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € **110.046,41** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto “Allegato A” che indica le voci di costituzione e di utilizzo del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili e risorse variabili;

DI APPROVARE il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di Melilli - Annualità economica dell'anno 2019 di cui al Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – parte stabile e parte variabile di cui all'art. 67 commi 1 e 2 e art. 68 del C.C.N.L. 21/05/2018 sopra indicato;

DI RISERVARSI la facoltà di rideterminare il Fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2018, in applicazione del nuovo C.C.N.L. del 21/05/2018 nonché di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionale preposti;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Risorse Umane nonché ai Responsabili di Settore dell'Ente, per quanto di competenza, l'adozione dei provvedimenti necessari alla successiva attuazione degli accordi di cui trattasi;

DI PROPORRE l'adozione dell'immediata esecutività del presente provvedimento.

E LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta;

Visto:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000;
- Viste le LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta meglio descritta nella parte pregressa del presente provvedimento.

Successivamente:

riconosciuta la sussistenza degli estremi d'urgenza;

visto l'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;

Procedutosi alla seguente votazione resa ai sensi di legge:

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL SINDACO

F.to CARTA GIUSEPPE

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to MILITTI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Cunsolo Carmelo

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N. 3185

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 25-10-2019 al 09-11-2019 registrata al n. 3185 Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li 11-11-2019

SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Cunsolo Carmelo

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. 3185

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 25-10-2019 al 09-11-2019 e che non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li 25-10-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Cunsolo Carmelo

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data 05-11-2019

- Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.12 L.R. n.44/91;

Melilli, li 06-11-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Cunsolo Carmelo



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

Ufficio:

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 03-10-2019 N.242

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2019. RIPARTIZIONE ED UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE. APPROVAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA ANNO 2019.

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA *Favorabile*

Il Responsabile del servizio interessato
CASTRO NATALINA

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA *Favorabile*

Il Responsabile del servizio interessato
MARCHICA ENZA

La Responsabile del I Settore, Dott.ssa Castro Natalina, avanza, alla Giunta Municipale, la seguente proposta di deliberazione, avente oggetto:

COSTITUZIONE FONDO RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2019. RIPARTIZIONE ED UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE. APPROVAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA ANNO 2019.

PREMESSO che l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare i commi 3 bis e 3 quinquies, disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli enti locali;

RILEVATO che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

CHE, rispettivamente, gli artt. 67 e 68 del suddetto C.C.N.L. prescrivono le nuove disposizioni in materia di costituzione del Fondo Risorse Decentrate, relativamente alle risorse stabili e variabili ed alla loro destinazione ed utilizzo;

CHE:

-il comma 1 dell' art. 67 ha stabilito che: *"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004omissis...."* ;

- il comma 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano, quale parte stabile del fondo, l'importo di cui al comma 1;

- il comma 3 del predetto articolo indica le risorse che continuano ad alimentare il fondo con importi variabili di anno in anno;

RILEVATO che l'art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010 ha fissato, per il triennio 2011/2013, l'importo del fondo risorse decentrate nella misura massima di quanto previsto per l'anno 2010, con il vincolo della diminuzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

CHE la Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) con l'art.1, comma 456, ha apportato modifiche al citato 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, in Legge n. 122/2010, ed ha stabilito che: *"A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*;

CHE per l'anno 2015, gli enti, per costituire il fondo risorse decentrate, dovevano osservare il disposto dell' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 147/2013;

CHE l'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha previsto che: *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ..., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ..., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;

CHE, altresì, per il Fondo risorse decentrate anno 2016 è intervenuta la Circolare RGS n. 13/2016 che ha optato per la "Decurtazione permanente ex art. 1, co. 456 della Legge n. 147/2013" (in luogo delle decurtazioni previste dall' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010);

CHE pertanto, a seguito anche di quanto stabilito dal surrichiamato co. 236 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), la disciplina della costituzione del fondo 2016 è rimasta, in buona sostanza, uguale a quella contenuta nell' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010; gli unici cambiamenti rispetto a tale normativa sono stati i seguenti:

- l'anno di riferimento per il controllo dell'importo del fondo da non superare non era più l'anno 2010 ma l'anno 2015;
- la riduzione del fondo non era più soltanto rapportata alla riduzione del personale in servizio ma era possibile tener conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente in materia di personale.

CHE, infine, il disposto di cui all'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017 ha stabilito che: *“Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;*

CONSIDERATO che anche per l'anno 2018 e successivi, l'entrata in vigore del D.Lgs. n.75/2017, cosiddetta "Riforma Madia della Pubblica Amministrazione", ha fissato un nuovo metodo, a regime, per la corretta costituzione dei fondi, sia per il personale dirigente che non dirigente, stabilendo nell'importo calcolato nell'anno 2016 il limite “invalidabile” per la costituzione del fondo stesso, quantificato in € 319.201,17;

PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

ATTESO che con determina dirigenziale n. 73 del 13/04/2016 – R.G. n. 325 e successive di modifica n. 316 del 04/10/2016 – R.G. n. 1672 , n. 421 del 21/12/2016 R.G. n. 2162, si è provveduto alla costituzione del fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Parte stabile – anno 2016.

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 440 del 13/11/2017 – R.G. n. 1980 si è provveduto alla ricostituzione del Fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2016 per un totale complessivo di € **319.201,17**, che rientra nel vincolo di cui all'art. 1, c. 236 della L. 208/2015, il cui ammontare è calcolato in € 319.728,64, giusta riduzione percentuale proporzionale applicata dell'1,90% sull'ammontare del fondo 2015 di € 325.921,14;

CHE, per l'anno 2016, giusta deliberazione di G.M. n. 313 del 28/12/2017, il Fondo Risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, risulta pari ad € **319.201,17** di cui € 293.391,32 per risorse stabili, costituite e ridotte giusto atto Dirigenziale n. 421 del 21/12/2016 - R.G. n. 2162, ed € 27.594,32 per risorse variabili complessivi, di cui € 25.809,85 soggette al limite del tetto del salario accessorio ed € 1.784,47 non soggette al limite;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 421 del 21/12/2016 – R.G. n.2162 si è provveduto, tra l'altro, alla contestuale costituzione, in via provvisoria, del Fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – Anno 2017 – Parte stabile”, in complessivi €**301.871,64**, ricondotto ad € **296.981,32** per effetto della riduzione preventiva calcolata sulla diminuzione del personale in servizio;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 472 del 24/11/2017 – R.G. n. 2099, si è provveduto, a modifica delle determinazioni dir. nn. 421/2016 – R.G. n. 2162 e 444/2016 – R.G. 2250, alla costituzione, per l'anno 2017, in € **319.201,17** del Fondo per le risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività , di cui €301.871,64 quale Parte stabile ed € 17.329,53 quale Parte variabile anziché in complessivi €33.078,99, nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il

medesimo anno, con conseguente riduzione proporzionale dell'ammontare di ciascuna voce di salario prevista, come da prospetti allegati al medesimo atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, per l'anno 2018, con Determina Dirigenziale n.230 del 14/05/2018 del I Settore – R.G. n. 1175 si è provveduto alla costituzione in via provvisoria, secondo le modalità di determinazione delle risorse decentrate definite dagli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali siglato il 22/01/2004, nelle more dell'applicazione della nuova disciplina di cui al C.C.N.L. del 21/05/2018, del Fondo risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività- Parte stabile", quantificata in **€ 301.871,64**;

CHE, con Determina Dirigenziale n. 460 del 27/11/2018 –n. 2816 R.G. avente ad oggetto "Costituzione Fondo risorse Decentrate stabili ex art. 67 commi 1 e 2 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, a modifica ed integrazione della D.D. n. 230 del 14/05/2008 del I Settore – R.G. n. 1175, per l'anno 2018 si è provveduto alla costituzione del Fondo risorse decentrate stabili ex art. 67 commi 1 e 2 del C.C.N.L. 21/05/2018 in complessivi **€ 319.360,01**, di cui **€ 301.871,64** soggette al rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente determinato per l'anno 2016 ed **€ 17.488,37** non assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti come da dichiarazione congiunta n.5 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali 21/05/2018;

CHE, infine, con Determina Dirigenziale n. 489 del 18/12/2018 –n. 3054 R.G., si è provveduto alla costituzione del Fondo risorse Decentrate variabili ex art. 67 comma 3 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018 e costituzione complessiva del fondo risorse decentrate ex art. 67, commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 per un ammontare complessivo di **€ 355.628,18** di cui **€ 319.201,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per l'anno ed **€ 36.427,01** per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2 D.lgs. n. 75 del 2017;

DATO ATTO inoltre che alla superiore somma, ai fini dell'utilizzo, sono state aggiunte risorse stabili residue anno 2017 rese disponibili ed assegnate quale risorse variabili all'anno 2018, pari ad €14.100,00, già impegnate nel bilancio di previsione per il 2017, con imputazione all'ex cap. 2846 – in conto impegno n. 98/2017 sub.03;

ATTESO che, per l'anno 2019, il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è calcolato in **€ 319.201,17**, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2 - del decreto legislativo n. 75/2017, che ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (riduzione del fondo in proporzione alla eventuale cessazione del personale in servizio), lasciando inalterato il solo limite al valore complessivo del fondo (corrispondente valore del 2016);

RICHIAMATO l'art. 67 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 avente ad oggetto "Fondo risorse decentrate: costituzione" e più precisamente i commi 1 e 2;

RICHIAMATA, altresì, la dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo C.C.N.L. che testualmente recita: "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti";

VISTA la delibera n. 19 del 18/10/2018 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite, che per dirimere il contrasto interpretativo venutosi a creare tra diverse sezioni, si è pronunciata enunciando il seguente principio: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*;

DATO ATTO che, per l'anno 2019, giusta D.D. n. 93 del 06/05/2019 del I Settore – R.G. n. 840 è stato costituito il Fondo risorse decentrate aventi carattere di stabilità ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2 del C.C.N.L. 21/05/2018, in **€ 319.538,52** di cui **€ 302.067,55**, soggette al rispetto

dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente determinato per l'anno 2016 ed € **17.470,97** non assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti come da dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali 21/05/2018;

CONSIDERATO che al fine di provvedere alla costituzione del fondo risorse decentrate - parte variabile - ex art. 67 comma 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, previste nel Bilancio 2019, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di limitazione della spesa prevista per il salario accessorio, è stata inviata apposita comunicazione prot. n.9043 del 19/04/2019 di richiesta trasmissione specifiche comunicazioni settoriali inerente le voci e le relative poste finanziarie di salario accessorio del personale dipendente da prevedere tra le voci decentrate variabili per il corrente anno;

RICHIAMATE le comunicazioni di riscontro pervenute in merito alle risorse variabili dell'anno 2019, giusta nota trasmessa dal Responsabile del I Settore prot. n. 9438 del 29/04/2019, nota del Responsabile del III Settore P.M. prot. n. 9586 del 30/04/2019, nota del Responsabile del VI Settore prot. n.9645 del 30/04/2019 e successiva prot. n. 9947 del 06/05/2019, nota del Responsabile del VII Settore prot. n. 9632 del 30/04/2019;

PRESA ATTO della deliberazione n.6/SEZAUT/2018/QMIG del 10/04/2018, con la quale la Corte dei Conti, Sez. Autonomie, pronunciandosi sulle questioni di massima poste dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n. 9/2018/QMIG e dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 40/2018/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: *“Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”*;

PRESA ATTO altresì della deliberazione della Corte dei Conti Puglia n. 140/PAR/2018 dello scorso 28 settembre 2018, con la quale la Corte ha precisato che le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria non risultano espressamente richiamate dall'attuale elencazione tassativa e pertanto deve escludersi la possibilità di procedere all'incentivazione, per funzioni tecniche, di tali attività;

RICHIAMATE, pertanto, le disposizioni legislative e contrattuali di settore ed i principi riguardanti gli oneri derivanti dall'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche e di computo della spesa per il personale ai fini della verifica del rispetto del tetto di contenimento della stessa e dei limiti di trattamento accessorio;

DATO ATTO che il Fondo risorse finanziarie decentrate di cui all'art. 67, comma 3 C.C.N.L. 21/05/2018 per l'anno 2019, è quantificato in complessivi € **103.896,19**, di cui € **11.320,75** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € **92.575,44** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017;

DATO ATTO pertanto che, per l'anno 2019, giusta D.D. n. 93 del 06/05/2019 del I Settore – R.G. n. 840 è stato altresì costituito il Fondo risorse decentrate parte variabile - ex art. 67 comma 3 del C.C.N.L. sottoscritto in data 21/05/2018, in complessivi € **103.896,19**, quantificate nel rispetto delle normative vigenti e delle deliberazioni rese dagli organi con funzioni giurisdizionali e amministrative di controllo contabile, di cui € **11.320,75** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € **92.575,44** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, giusti impegni ed imputazioni delle spese nei relativi interventi e capitoli del Bilancio di competenza 2019, disposti da parte di ciascuno dei Responsabili di Settore in relazione alle risorse specificatamente assegnate;

DATO ATTO, infine, che il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, per l'anno 2019, è costituito complessivamente in € **423.434,71** di cui € **313.388,30** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto

per il corrente anno ed € **110.046,41** risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" alla D.D. n. 840/2019, che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili e risorse variabili);

RILEVATA la possibilità di riservarsi la facoltà di rideterminare il Fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 anno 2019, in applicazione di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionali preposti;

DATO ATTO che in data 14/05/2019 è stata richiesta la certificazione ai fini della costituzione al Collegio dei Revisori dei Conti;

DATO ATTO, altresì, che in data 26/05/2019 è stata acquisita la suddetta certificazione dell'Organo di controllo interno, incamerata al prot. n. 11623 del 27/05/2019;

CHE con delibera di G.M. n. 86 dell'11/06/19 sono state approvate le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa annualità 2019;

CHE in data 29/07/2019, con nota prot. n. 16295 i rappresentanti R.S.U. hanno trasmesso propria proposta di destinazione ed l'utilizzo delle risorse 2019;

CHE, infine, a seguito ultimo incontro di contrattazione, le parti giusto verbale di Delegazione Trattante del 05/09/2019 si sono accordate in merito all'utilizzo complessivo delle risorse stabili e variabili, in applicazione del CCNL 21/05/2018, approvando all'unanimità la destinazione totale delle risorse, così come proposto dalla parte sindacale con la suddetta nota a modifica di quanto contenuto nella proposta datoriale di cui alla direttiva della delibera di G.M. n.86 del 11/06/2019, stabilendo altresì che ogni eventuale economia di spesa verifichesi a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo così definite, venga destinata, proporzionalmente, alla voce di performance organizzativa 60% e individuale 40%;

CHE in data 17/09/2019, con nota prot. n. 19398, si è provveduto a richiedere al Collegio dei Revisori dei Conti la prevista certificazione in ordine alla destinazione ed utilizzo risorse del Fondo Risorse finanziarie decentrate anno 2019;

CHE, il Collegio dei Revisori dei Conti, con prot. n. 20651 dell'01/10/2019 ha trasmesso parere favorevole su "Destinazione ed utilizzo risorse del Fondo Risorse finanziarie decentrate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non dirigente – risorse stabili e variabili per l'anno 2019 – complessivamente pari ad € **423.434,71** e precisamente:

- € **319.538,52** risorse stabili di cui € 302.067,55 soggette al rispetto dell'art. 23, comma 2 D.Lgs. n.75/2017 ed € 17.470,97 non soggetti ai limiti di crescita dei Fondi come da dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L.;

- € **103.896,19** variabili di cui € 11.320,75 soggette al limite ed € 92.575,44 non soggette al limite;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 25 del 18/04/2019, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e documenti allegati;

RITENUTO, necessario, proporre all'Amministrazione di prendere atto del Fondo risorse decentrate costituito per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 e di approvare la ripartizione ed utilizzo complessivo delle risorse del Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – parte stabile e parte variabile in € **423.434,71** di cui € **313.338,30** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € **110.046,41** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto "Allegato A e B" che indica le voci di costituzione e di utilizzo del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili e risorse variabili);

RITENUTO altresì di proporre di approvare il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di Melilli - Annualità economica dell'anno 2019 di cui al Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle

risorse umane e della produttività – parte stabile e parte variabile di cui all'art. 67 commi 1 e 2 e art. 68 del C.C.N.L. 21/05/2018 sopra indicato;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 150/2009;

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. Comparto Regioni – Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

PROPONE

La premessa narrativa è parte integrante del presente atto.

PRENDERE ATTO del Fondo risorse decentrate costituito per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 e DI APPROVARE la ripartizione ed utilizzo complessivo delle risorse del Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – parte stabile e parte variabile in € **423.434,71** di cui € **313.388,30** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € **110.046,41** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto “Allegato A e B” che indica le voci di costituzione e di utilizzo del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili e risorse variabili;

DI DESTINARE alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2019, in ragione delle risorse finanziarie quantificate in complessivi in € **423.434,71** di cui € **313.388,30** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € **110.046,41** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto “Allegato A” che indica le voci di costituzione e di utilizzo del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili e risorse variabili;

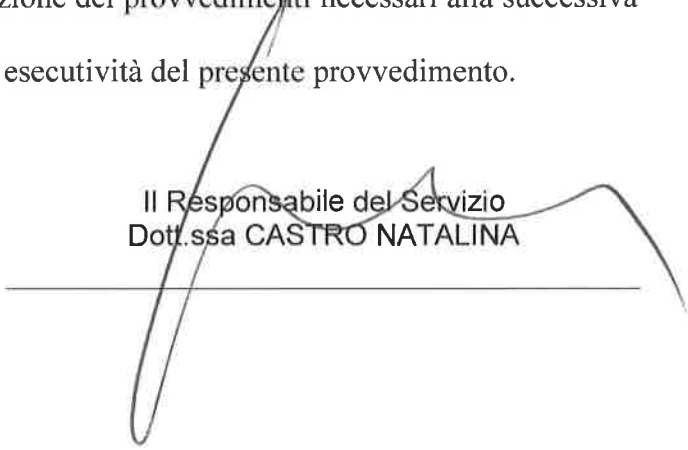
DI APPROVARE il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di Melilli - Annualità economica dell'anno 2019 di cui al Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – parte stabile e parte variabile di cui all'art. 67 commi 1 e 2 e art. 68 del C.C.N.L. 21/05/2018 sopra indicato;

DI RISERVARSI la facoltà di rideterminare il Fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2018, in applicazione del nuovo C.C.N.L. del 21/05/2018 nonché di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionale preposti;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Risorse Umane nonché ai Responsabili di Settore dell'Ente, per quanto di competenza, l'adozione dei provvedimenti necessari alla successiva attuazione degli accordi di cui trattasi;

DI PROPORRE l'adozione dell'immediata esecutività del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa CASTRO NATALINA



E LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta;

Visto:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000;
- Viste le LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta meglio descritta nella parte pregressa del presente provvedimento.

Successivamente:

riconosciuta la sussistenza degli estremi d'urgenza;

visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Procedutosi alla seguente votazione resa ai sensi di legge:

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/00, n. 267.



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

***CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE
DEL COMUNE DI MELILLI***

***FONDO RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE
DI CUI ALL'ART. 67 COMMI 1, 2 E 3 DEL CCNL 21/05/2018
ANNUALITA' ECONOMICA 2019
RIPARTIZIONE-UTILIZZO RISORSE ART. 68 CCNL 21/05/2018***

VERBALE

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI MELILLI PER L'ANNUALITA' ECONOMICA 2019

PREMESSO che l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare i commi 3 bis e 3 quinquies, disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli enti locali;

RILEVATO che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

CHE, rispettivamente, gli artt. 67 e 68 del suddetto C.C.N.L. prescrivono le nuove disposizioni in materia di costituzione del Fondo Risorse Decentrate, relativamente alle risorse stabili e variabili ed alla loro destinazione ed utilizzo;

CHE:

-il comma 1 dell' art. 67 ha stabilito che: *"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004omissis...."*;

- il comma 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano, quale parte stabile del fondo, l'importo di cui al comma 1;

- il comma 3 del predetto articolo indica le risorse che continuano ad alimentare il fondo con importi variabili di anno in anno;

RILEVATO che l'art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010 ha fissato, per il triennio 2011/2013, l'importo del fondo risorse decentrate nella misura massima di quanto previsto per l'anno 2010, con il vincolo della diminuzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

CHE la Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) con l'art.1, comma 456, ha apportato modifiche al citato 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, in Legge n. 122/2010, ed ha stabilito che: *"A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*;

CHE per l'anno 2015, gli enti, per costituire il fondo risorse decentrate, dovevano osservare il disposto dell' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 147/2013;

CHE l'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha previsto che: *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ..., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ..., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;

CHE, altresì, per il Fondo risorse decentrate anno 2016 è intervenuta la Circolare RGS n. 13/2016 che ha optato per la "Decurtazione permanente ex art. 1, co. 456 della Legge n. 147/2013" (in luogo delle decurtazioni previste dall' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010);

CHE pertanto, a seguito anche di quanto stabilito dal surrichiamato co. 236 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), la disciplina della costituzione del fondo 2016 è rimasta, in buona sostanza, uguale a quella contenuta nell' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010; gli unici cambiamenti rispetto a tale normativa sono stati i seguenti:

- l'anno di riferimento per il controllo dell'importo del fondo da non superare non era più l'anno 2010 ma l'anno 2015;
- la riduzione del fondo non era più soltanto rapportata alla riduzione del personale in servizio ma era possibile tener conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente in materia di personale.

CHE, infine, il disposto di cui all'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017 ha stabilito che: *"Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;*

CONSIDERATO che anche per l'anno 2018 e successivi, l'entrata in vigore del D.Lgs. n.75/2017, cosiddetta "Riforma Madia della Pubblica Amministrazione", ha fissato un nuovo metodo, a regime, per la corretta costituzione dei fondi, sia per il personale dirigente che non dirigente, stabilendo nell'importo calcolato nell'anno 2016 il limite "invalidabile" per la costituzione del fondo stesso, quantificato in € 319.201,17;

PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

ATTESO che con determina dirigenziale n. 73 del 13/04/2016 – R.G. n. 325 e successive di modifica n. 316 del 04/10/2016 – R.G. n. 1672 , n. 421 del 21/12/2016 R.G. n. 2162, si è provveduto alla costituzione del fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Parte stabile – anno 2016.

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 440 del 13/11/2017 – R.G. n. 1980 si è provveduto alla ricostituzione del Fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2016 per un totale complessivo di **€ 319.201,17**, che rientra nel vincolo di cui all'art. 1, c. 236 della L. 208/2015, il cui ammontare è calcolato in € 319.728,64, giusta riduzione percentuale proporzionale applicata dell'1,90% sull'ammontare del fondo 2015 di € 325.921,14;

CHE, per l'anno 2016, giusta deliberazione di G.M. n. 313 del 28/12/2017, il Fondo Risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, risulta pari ad **€ 319.201,17** di cui € 293.391,32 per risorse stabili, costituite e ridotte giusto atto Dirigenziale n. 421 del 21/12/2016 - R.G. n. 2162, ed € 27.594,32 per risorse variabili complessivi, di cui € 25.809,85 soggette al limite del tetto del salario accessorio ed € 1.784,47 non soggette al limite;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 421 del 21/12/2016 – R.G. n.2162 si è provveduto, tra l'altro, alla contestuale costituzione, in via provvisoria, del Fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – Anno 2017 – Parte stabile", in complessivi **€301.871,64**, ricondotto ad **€ 296.981,32** per effetto della riduzione preventiva calcolata sulla diminuzione del personale in servizio;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 472 del 24/11/2017 – R.G. n. 2099, si è provveduto, a modifica delle determinazioni dir. nn. 421/2016 – R.G. n. 2162 e 444/2016 – R.G. 2250, alla costituzione, per l'anno 2017, in **€ 319.201,17** del Fondo per le risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività , di cui €301.871,64 quale Parte stabile ed € 17.329,53 quale Parte variabile anziché in complessivi €33.078,99, nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il medesimo anno, con conseguente riduzione proporzionale dell'ammontare di ciascuna voce di salario prevista, come da prospetti allegati al medesimo atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, per l'anno 2018, con Determina Dirigenziale n.230 del 14/05/2018 del I Settore – R.G. n. 1175 si è provveduto alla costituzione in via provvisoria, secondo le modalità di determinazione delle risorse decentrate definite dagli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali siglato il 22/01/2004, nelle more dell'applicazione della nuova disciplina di cui al C.C.N.L. del 21/05/2018, del Fondo risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività- Parte stabile", quantificata in **€ 301.871,64**;

CHE, con Determina Dirigenziale n. 460 del 27/11/2018 -n. 2816 R.G. avente ad oggetto "Costituzione Fondo risorse Decentrate stabili ex art. 67 commi 1 e 2 del C.C.N.L.

Funzioni Locali del 21/05/2018, a modifica ed integrazione della D.D. n. 230 del 14/05/2008 del I Settore – R.G. n. 1175, per l'anno 2018 si è provveduto alla costituzione del Fondo risorse decentrate stabili ex art. 67 commi 1 e 2 del C.C.N.L. 21/05/2018 in complessivi **€ 319.360,01**, di cui **€ 301.871,64** soggette al rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente determinato per l'anno 2016 ed **€ 17.488,37** non assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti come da dichiarazione congiunta n.5 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali 21/05/2018;

CHE, infine, con Determina Dirigenziale n. 489 del 18/12/2018 –n. 3054 R.G., si è provveduto alla costituzione del Fondo risorse Decentrate variabili ex art. 67 comma 3 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018 e costituzione complessiva del fondo risorse decentrate ex art. 67, commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 per un ammontare complessivo di **€ 355.628,18** di cui **€ 319.201,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per l'anno ed **€ 36.427,01** per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2 D.lgs. n. 75 del 2017;

DATO ATTO inoltre che alla superiore somma, ai fini dell'utilizzo, sono state aggiunte risorse stabili residue anno 2017 rese disponibili ed assegnate quale risorse variabili all'anno 2018, pari ad €14.100,00, già impegnate nel bilancio di previsione per il 2017, con imputazione all'ex cap. 2846 – in conto impegno n. 98/2017 sub.03;

ATTESO che, per l'anno 2019, il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è calcolato in **€ 319.201,17**, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2 - del decreto legislativo n. 75/2017, che ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (riduzione del fondo in proporzione alla eventuale cessazione del personale in servizio), lasciando inalterato il solo limite al valore complessivo del fondo (corrispondente valore del 2016);

RICHIAMATO l'art. 67 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 avente ad oggetto "Fondo risorse decentrate: costituzione" e più precisamente i commi 1 e 2;

RICHIAMATA, altresì, la dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo C.C.N.L. che testualmente recita: "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti";

VISTA la delibera n. 19 del 18/10/2018 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite, che per dirimere il contrasto interpretativo venutosi a creare tra diverse sezioni, si è pronunciata enunciando il seguente principio: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*;

DATO ATTO che, per l'anno 2019, giusta D.D. n. 93 del 06/05/2019 del I Settore – R.G. n. 840 è stato costituito il Fondo risorse decentrate aventi carattere di stabilità ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2 del C.C.N.L. 21/05/2018, in **€ 319.538,52** di cui **€ 302.067,55**, soggette al rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente determinato per l'anno 2016 ed **€ 17.470,97** non assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti come da dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali 21/05/2018;

CONSIDERATO che al fine di provvedere alla costituzione del fondo risorse decentrate - parte variabile - ex art. 67 comma 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, previste nel Bilancio 2019, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di limitazione della spesa prevista per il salario accessorio, è stata inviata apposita comunicazione prot. n.9043 del 19/04/2019 di richiesta trasmissione specifiche comunicazioni settoriali inerente le voci e le relative poste finanziarie di salario accessorio del personale dipendente da prevedere tra le voci decentrate variabili per il corrente anno;

RICHIAMATE le comunicazioni di riscontro pervenute in merito alle risorse variabili dell'anno 2019, giusta nota trasmessa dal Responsabile del I Settore prot. n. 9438 del 29/04/2019, nota del Responsabile del III Settore P.M. prot. n. 9586 del 30/04/2019, nota del Responsabile del VI Settore prot. n.9645 del 30/04/2019 e successiva prot. n. 9947 del 06/05/2019, nota del Responsabile del VII Settore prot. n. 9632 del 30/04/2019;

PRESA ATTO della deliberazione n.6/SEZAUT/2018/QMIG del 10/04/2018, con la quale la Corte dei Conti, Sez. Autonomie, pronunciandosi sulle questioni di massima poste dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n. 9/2018/QMIG e dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 40/2018/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: *"Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017"*;

PRESA ATTO altresì della deliberazione della Corte dei Conti Puglia n. 140/PAR/2018 dello scorso 28 settembre 2018, con la quale la Corte ha precisato che le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria non risultano espressamente richiamate dall'attuale elencazione tassativa e pertanto deve escludersi la possibilità di procedere all'incentivazione, per funzioni tecniche, di tali attività;

RICHIAMATE, pertanto, le disposizioni legislative e contrattuali di settore ed i principi riguardanti gli oneri derivanti dall'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche e di computo della spesa per il personale ai fini della verifica del rispetto del tetto di contenimento della stessa e dei limiti di trattamento accessorio;

DATO ATTO che il Fondo risorse finanziarie decentrate di cui all'art. 67, comma 3 C.C.N.L. 21/05/2018 per l'anno 2019, è quantificato in complessivi **€ 103.896,19**, di cui **€11.320,75** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€ 92.575,44** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017;

DATO ATTO pertanto che, per l'anno 2019, giusta D.D. n. 93 del 06/05/2019 del I Settore – R.G. n. 840 è stato altresì costituito il Fondo risorse decentrate parte variabile - ex art. 67 comma 3 del C.C.N.L. sottoscritto in data 21/05/2018, in complessivi **€ 103.896,19**, quantificate nel rispetto delle normative vigenti e delle deliberazioni rese dagli organi con funzioni giurisdizionali e amministrative di controllo contabile, di cui **€ 11.320,75** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€ 92.575,44** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, giusti impegni ed imputazioni delle spese nei relativi interventi e capitoli del Bilancio di competenza 2019, disposti da parte di ciascuno dei Responsabili di Settore in relazione alle risorse specificatamente assegnate;

DATO ATTO, infine, che il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, per l'anno 2019, è costituito complessivamente in **€ 423.434,71** di cui **€313.388,30** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€ 110.046,41** risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" alla D.D. n. 840/2019, che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili e risorse variabili);

RILEVATA la possibilità di riservarsi la facoltà di rideterminare il Fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 anno 2019, in applicazione di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionale preposti;

DATO ATTO che in data 14/05/2019 è stata richiesta la certificazione ai fini della costituzione al Collegio dei Revisori dei Conti;

DATO ATTO, altresì, che in data 26/05/2019 è stata acquisita la suddetta certificazione dell'Organo di controllo interno, incamerata al prot. n. 11623 del 27/05/2019;

CHE con delibera di G.M. n. 86 dell'11/06/19 sono state approvate le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa annualità 2019;

CHE in data 29/07/2019, con nota prot. n. 16295 i rappresentanti R.S.U. hanno trasmesso propria proposta di destinazione ed l'utilizzo delle risorse 2019;

CHE, infine a seguito ultimo incontro di contrattazione, le parti giusto verbale di Delegazione Trattante del 05/09/2019 si sono accordate in merito all'utilizzo complessivo delle risorse stabili e variabili, in applicazione del CCNL 21/05/2018, approvando all'unanimità la destinazione totale delle risorse, così come proposto dalla parte sindacale con la suddetta nota a modifica di quanto contenuto nella proposta datoriale di cui alla direttiva della delibera di

G.M. n.86 del 11/06/2019, stabilendo altresì che ogni eventuale economia di spesa verificatasi a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo così definite, venga destinata, proporzionalmente, alla voce di performance organizzativa 60% e individuale 40%;

CHE in data 17/09/2019, con nota prot. n. 19398, si è provveduto a richiedere al Collegio dei Revisori dei Conti la prevista certificazione in ordine alla destinazione ed utilizzo risorse del Fondo Risorse finanziarie decentrate anno 2019;

CHE, il Collegio dei Revisori dei Conti, con prot. n. 20651 dell'01/10/2019 ha trasmesso parere favorevole su "Destinazione ed utilizzo risorse del Fondo Risorse finanziarie decentrate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non dirigente – risorse stabili e variabili per l'anno 2019 – complessivamente pari ad **€ 423.434,71** e precisamente:

- **€ 319.538,52** risorse stabili di cui € 302.067,55 soggette al rispetto dell'art. 23, comma 2 D.Lgs. n.75/2017 ed € 17.470,97 non soggetti ai limiti di crescita dei Fondi come da dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L.;

- **€ 103.896,19** variabili di cui € 11.320,75 soggette al limite ed € 92.575,44 non soggette al limite;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 25 del 18/04/2019, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e documenti allegati;

DATO ATTO che, con deliberazione di G.M. n. del , esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Costituzione Fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2019. Ripartizione ed utilizzo risorse finanziarie decentrate. Approvazione Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte economica anno 2019", è stata definitivamente approvata la ripartizione e l'utilizzo delle risorse finanziarie decentrate, giusto Verbale di Delegazione Trattante del 05/09/2019;

Per quanto sopra, le parti danno atto del Fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2019 e di seguito:

1. Della ripartizione ed utilizzo delle risorse finanziarie decentrate Prospetto "Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa – risorse stabili – risorse variabili e Destinazione/utilizzo risorse contrattazione integrativa;
2. Del presente Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente non dirigente del Comune di Melilli per l'annualità economica 2019.

1) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 21/05/2018

Il Fondo delle progressioni economiche orizzontali anno 2019, quantificato in applicazione del C.C.N.L. 21/05/2018, ammonta ad € 94.271,31 per P.E.O. in atto.

Che, altresì, sono state destinate ulteriori risorse al finanziamento del Fondo delle progressioni economiche orizzontali, per progressioni da attivare nell'anno 2019, pari a €15.000,00.

2) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL' INDENNITA' DI COMPARTO AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 21/05/2018

Per l'anno 2019 le quote dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono pari a complessivi € 27.166,55

3) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DEL REINQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELL'AREA DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 21/05/2018

Per il 2019, l'onere annuo da finanziare, con risorse stabili, è pari a complessivi € 369,25.

4) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' AI SENSI ART. 68, COMMA 2 LETT. E DEL C.C.N.L. 21/05/2018

Per l'anno 2019, parte delle risorse decentrate stabili sono destinate al finanziamento dell'indennità prevista dall' ex art. 17, comma 2 lett. f) del C.C.N.L. dell' 01/04/1999, come modificato ed integrato dall'art.36, comma 1^, del CCNL 22/01/04 e successivamente sostituito dall'art. 7 del CCNL 09/05/2006 nonché al finanziamento dell'indennità prevista dall' ex art. 17, comma 2 lett i) del C.C.N.L. dell' 01/04/1999, lettera aggiunta dall'art. 36, comma 2 del C.C.N.L. del 22/01/2004, art. 68, comma 2 lett. e del C.C.N.L. 21/05/2018 da attribuire al personale dipendente, secondo i criteri e le modalità riportate nel nuovo C.C.D.I. in ipotesi e da sottoscrivere, per compensare le specifiche responsabilità, individuate dalla vigente normativa contrattuale, affidate con atto formale dell'Ente al personale dipendente.

Sono assegnate, per l'anno 2019, risorse pari ad € 24.000,00 al fine di corrispondere al personale dipendente individuato i compensi per specifiche responsabilità secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies, previa verifica del permanere delle condizioni che ne determinano l'attribuzione.

5) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 2, LETTERA D) DEL C.C.N.L. DELL' 01/04/1999 E COMPENSI DI CUI ALL'ART. 24 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 14/09/2000 – AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. D DEL C.C.N.L.21/05/2018

Sono previste specifiche indennità per turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e festivo/notturno, secondo la disciplina prevista dalle norme contrattuali vigenti e dal relativo articolo del nuovo C.C.D.I. in ipotesi e da sottoscrivere, da erogare al personale dipendente in ragione del servizio e delle funzioni svolte.

Per l'anno 2019, le risorse complessivamente destinate alla corresponsione delle suddette indennità previste dall'art. 68 comma 2 lett. d) del C.C.N.L. 21/05/2018 sono pari ad € 85.000,00.

6) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DI CUI ALL'ART. 56-SEXIES ED INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO DI CUI ALL'ART. 56-QUINQUIES – AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. F DEL C.C.N.L. 21/05/2018.

Sono previste specifiche indennità di funzione ed indennità di servizio esterno, secondo la disciplina prevista dalle norme contrattuali vigenti e dal relativo articolo del nuovo C.C.D.I. in ipotesi e da sottoscrivere, da erogare al personale dipendente in ragione del servizio e delle funzioni svolte.

Per l'anno 2019, le risorse complessivamente destinate alla corresponsione delle suddette indennità previste dall'art. 68 comma 2 lett. f) del C.C.N.L. 21/05/2018 sono pari ad € 7.000,00.

7) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DEI COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. A E B DEL C.C.N.L. 21/05/2018.

Per l'anno 2019, le parti, destinano risorse stabili per finanziare i compensi per la performance organizzativa ed individuale diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per un importo complessivo di € 66.731,41, di cui € 40.038,85

assegnati complessivamente alla performance organizzativa – collettiva ed € 26.692,56 alla performance individuale.

Le parti approvano che l'eventuale economia di spesa verificatesi a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo così come sopra definite venga destinata, proporzionalmente, alla performance organizzativa (60%) ed individuale (40%), con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08, come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

8) UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI CHE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE FINALIZZANO ALLA INCENTIVAZIONE DI PRESTAZIONI O DI RISULTATI DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. G DEL C.C.N.L. 21/05/2018

UTILIZZAZIONE RISORSE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

- Annualità 2019 **€ 103.896,19**

Le predette risorse sono suddivise nel modo seguente:

□ Art. 13 L.R. 01/08/1990, n. 17 Fondo per il miglioramento dei servizi di Polizia Municipale **€ 11.320,75**

□ Art.113 D.Lgs. 50/2016 **€ 92.575,44**

Le parti definiscono che l'erogazione al personale dipendente interessato dei compensi sopraindicati avverrà in applicazione dei relativi Regolamenti approvati dall' Ente.

RIEPILOGO COMPLESSIVO DELLE RISORSE – ANNUALITA' 2019

Di seguito si riepilogano le risorse complessivamente rideterminate e destinate al finanziamento delle risorse umane e della produttività stanziare per l'anno 2019.

Descrizione spesa	Importo in euro
Risorse decentrate stabili	€ 319.538,52
Risorse decentrate variabili	€ 103.896,19
Totale costo contrattazione collettiva decentrata integrativa – Anno 2019	€ 423.434,71
TOTALE	€ 423.434,71

COMUNE DI MELILLI		ALLEGATO A
CALCOLO DEL FONDO 2019		
	RISORSE STABILI	
Disposizione	Descrizione	Importo
	<i>RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016-2018</i>	€ 319.538,52
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018		
ARTICOLO 67, COMMA 1 (L'IMPORTO CONSOLIDATO CHE SCATURISCE DALL'APPLICAZIONE DI TALE COMMA RESTA CONFERMATO CON LE STESSE CARATTERISTICHE PER L'ANNO SUCCESSIVO)	<i>1. A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.</i>	€ 301.871,64
	<i>Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato , nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative .</i>	€ -

	<i>Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"</i>	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2	<i>L'IMPORTO DI CUI AL COMMA 1 è STABILMENTE INCREMENTATO</i>	€ 301.871,64
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A	<i>a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019</i>	€ 13.062,40
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B	<i>b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data</i>	€ 4.408,57
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA C	<i>c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;</i>	€ 195,91
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA D	<i>d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;</i>	€ -

ARTICOLO 67, COMMA 2 , LETTERA E	e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell’ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell’ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l’art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all’art. 70-sexies;				€	-
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA F	f) dell’importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l’abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;				€	-
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA G	g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;				€	-
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA H e COMMA 5 LETTERA A	h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a)				€	-
TOTALE RISORSE STABILI					€	319.538,52

COMUNE DI MELILLI					
	RISORSE VARIABILI				
Disposizione	Descrizione				Importo
	RISORSE VARIABILI Articolo 67, comma 3 del CCNL 2016-2018				
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018					
	Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:				
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA A	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;				€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA B	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;				€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;				€ 103.896,19

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA D	<i>d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;</i>	€	-
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA E	<i>e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;</i>	€	-
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA F	<i>f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;</i>	€	-
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA G	<i>g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;</i>	€	-
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA H e COMMA 4	<i>h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 (In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all' 1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza)</i>	MS 1997	1,20%

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA I e COMMA 5 LETTERA B	i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento , definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).				
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA J e COMMI 8 e 9	j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;				€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA K	k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.				€ -
TOTALE RISORSE VARIABILI					€ 103.896,19
TOTALE GENERALE					€ 423.434,71
	risorse residue art. 67, c. 1 e 2, non integralmente utilizzate in a.p. e art. 17 c.5 CCNL 1998/2001 - risorse stabile fondo 2017				
	TOTALE RISORSE DA UTILIZZARE EX ART. 68 COMMA 1 CCNL 21/05/2018				€ 423.434,71

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate nonché delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL del 21.5.2018 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale determinato per l'anno 2016

	Totale generale fondo				€ 423.434,71
	La dichiarazione congiunta n. 5: In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.				
	articolo 67 comma 2 lettera a	A			€ 13.062,40
	articolo 67 comma 2 lettera b	B			€ 4.408,57
	Totale	A+B			€ 17.470,97
	risorse decentrate variabili per compensi ex art. 113 D.Lgs.50/2016 non soggetti al limite				€ 92.575,44
	TOTALE FONDO GENERALE 2019 PARTE STABILE E VARIABILE SOGGETTA AL LIMITE				€ 313.388,30
	TOTALE LIMITE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016				€ 319.201,17
	TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017				€ 319.201,17
<	TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018				€ 319.201,17

UTILIZZO FONDO 2019

Disposizione	Descrizione	Importo
Art. 68 Fondo risorse decentrate: utilizzo	<i>Risorse confluite nel Fondo risorse decentrate destinate agli utilizzi previsti dall'art. 68 commi 1 e 2 (ivi incluse le risorse rese disponibili di cui all' art. 68 c.1 per risorse stabili residue anno precedente non integralmente utilizzate ex art. 17 c. 5 CCNL 1998/2001 ed ex art. 67 c. 1 e 2 CCNL 21/05/2018)</i>	€ 423.434,71
ARTICOLO 68 COMMA 1	<i>Al netto delle risorse necessarie per corrispondere i costi ed i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti</i>	€ 94.271,31
	<i>Al netto delle risorse necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del CCNL del 6/7/1995, costo per il reinquadramento del personale dell'area di vigilanza.</i>	€ 27.535,80
	<i>Al netto delle risorse relative all'incremento di cui all'art. 67 c. 2 lett. a) C.C.N.L. 21/05/2018 poste nel fondo 2018 ma a valere dall'anno 2019</i>	€ -
	<i>Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. n. 75/2017.</i>	
UTILIZZO RISORSE		€ 301.627,60

ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA A	<i>a) premi correlati alla performance organizzativa;</i>	€ 40.038,85
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA B	<i>b) premi correlati alla performance individuale;</i>	€ 26.692,56
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA C	<i>c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;</i>	€ -
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA D	<i>d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL 14/9/2000;</i>	€ 85.000,00
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA E	<i>e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies;</i>	€ 24.000,00
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA F	<i>f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinquies;</i>	€ 7.000,00
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA G	<i>g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter;</i>	€ 103.896,19
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA H	<i>h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000;</i>	€ -
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA I	<i>i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), ed eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;</i>	€ -
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA J	<i>j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili.</i>	€ 15.000,00
TOTALE RISORSE UTILIZZATE		€ 301.627,60
TOTALE RISORSE NON UTILIZZATE		€ 0,00

